

COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

REGOLAMENTO

per la disciplina, l'organizzazione ed il funzionamento

DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Interpretazione del regolamento

CAPO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Sezione I

Diritti dei consiglieri

- Art. 3 - Potere di iniziativa
- Art. 4 - Potere di emendamento
- Art. 5 - Potere di interrogazione e mozione
- Art. 6 - Interrogazioni
- Art. 7 - Interrogazioni con risposta scritta
- Art. 8 - Interrogazioni con risposta orale
- Art. 9 - Interrogazioni urgenti
- Art. 10 - Trattazione delle interrogazioni
- Art. 11 - Mozioni
- Art. 12 - Trattazione delle mozioni
- Art. 13 - Diritto di informazione
- Art. 14 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

Sezione II

Doveri dei consiglieri

- Art. 15 - Partecipazione alle adunanze
- Art. 16 - Obbligo di astensione
- Art. 17 - Responsabilità personale

CAPO III

Gruppi consiliari

- Art. 18 - Composizione dei gruppi
- Art. 19 - Costituzione dei gruppi

CAPO IV

Sedute del consiglio comunale

Sezione I

Convocazione

- Art. 20 - Convocazione
- Art. 21 - Avvisi di convocazione
- Art. 22 - Ordine del giorno
- Art. 23 - Pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno

Sezione II Ordinamento delle adunanze

- Art. 24 - Deposito degli atti
- Art. 25 - Sede delle adunanze
- Art. 26 - Presidenza delle adunanze
- Art. 27 - Poteri del presidente
- Art. 28 - Adunanze di prima convocazione
- Art. 29 - Verifica del numero legale
- Art. 30 - Adunanze di seconda convocazione

Sezione III Pubblicità delle adunanze

- Art. 31 - Adunanze pubbliche
- Art. 32 - Adunanze segrete
- Art. 33 - Adunanze "aperte"
- Art. 34 - Partecipazione dell'assessore non consigliere

Sezione IV Disciplina delle adunanze

- Art. 35 - Comportamento dei consiglieri
- Art. 36 - Ordine della discussione
- Art. 37 - Comportamento del pubblico
- Art. 38 - Ammissione di responsabili di servizio e di consulenti in aula

Sezione V

Ordine dei lavori

- Art. 39 - Comunicazioni del presidente
- Art. 40 - Argomenti ammessi alla trattazione
- Art. 41 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 42 - Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 43 - Discussione
- Art. 44 - Fatto personale
- Art. 45 - Mozione di ordine
- Art. 46 - Ordini del giorno
- Art. 47 - Emendamenti
- Art. 48 - Ammissibilità degli ordini del giorno e degli emendamenti
- Art. 49 - Dichiarazione di voto
- Art. 50 - Sistemi di votazione
- Art. 51 - Votazione palese
- Art. 52 - Votazioni segrete
- Art. 53 - Ripetizione della votazione
- Art. 54 - Votazione per singole parti
- Art. 55 - Astensione dei consiglieri dalla votazione
- Art. 56 - Esito delle votazioni
- Art. 57 - Verbale delle adunanze
- Art. 58 - Contenuto del verbale
- Art. 59 - Approvazione dei verbali
- Art. 60 - Entrata in vigore dei regolamenti

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del consiglio comunale in attuazione e ad integrazione delle disposizioni legislative e statutarie.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti sentito il parere del segretario generale.

Art. 2

(Interpretazione del regolamento)

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali relative all'interpretazione di norme del presente regolamento sono decise dal presidente, con l'assistenza del segretario generale.
2. Qualora la soluzione non risulti immediatamente possibile, o non consegua il consenso dei consiglieri che hanno sollevato l'eccezione, l'interpretazione è rimessa al consiglio, il quale decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

CAPO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Sezione I

Diritti dei consiglieri

Art. 3

(Potere di iniziativa)

1. Ogni consigliere può presentare proposte di deliberazione su ogni questione concernente materie rientranti nella competenza del consiglio comunale secondo le disposizioni legislative e statutarie.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, è presentata al sindaco. Per la predisposizione della proposta di deliberazione il consigliere può avvalersi dell'assistenza tecnica degli uffici comunali.
3. Il sindaco la trasmette al segretario generale per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione dei prescritti pareri tecnici, contabili e di legittimità e, occorrendo, dell'attestazione di sussistenza della copertura finanziaria. L'istruttoria deve essere conclusa di norma entro trenta giorni dalla data di

presentazione della proposta di deliberazione.

4. Se la proposta di deliberazione risulta estranea alla competenza del consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta all'esame del consiglio.

5. Se l'istruttoria amministrativa si conclude positivamente, la proposta è iscritta all'ordine del giorno del consiglio con l'indicazione, unitamente all'oggetto, del consigliere proponente.

Art. 4

(Potere di emendamento)

1. Ogni consigliere può presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del consiglio.

2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.

3. L'articolo 47 disciplina le modalità di presentazione, illustrazione, discussione e votazione degli emendamenti.

Art. 5

(Potere d'interrogazione e mozione)

1. Ogni consigliere può presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune.

Art. 6

(Interrogazioni)

(articolo modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 26.10.2012)

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un determinato fatto o in merito a deliberazioni o atti adottati.

2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al sindaco e l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o scritta. In difetto la risposta si intende scritta.

3. Le interrogazioni devono essere presentate al protocollo comunale e la decorrenza dei 30 giorni prevista dall'art. 43, comma 3 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, decorre dalla data di protocollo.*(comma modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 26.10.2012)*

Art. 7

(Interrogazioni con risposta scritta)

1. All'interrogazione con risposta scritta viene data risposta, entro trenta giorni dalla presentazione, dal sindaco o dall'assessore all'uopo incaricato.

Art. 8
(Interrogazioni con risposta orale)

1. Le interrogazioni con risposta orale sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio, tenuto conto dell'ordine di presentazione.
2. Non possono essere trattate nella medesima seduta più di due interrogazioni presentate dal medesimo consigliere.
3. Il presidente può disporre che le interrogazioni relative al medesimo argomento o ad argomenti connessi siano svolte contemporaneamente.
4. L'interrogazione si intende ritirata se al momento della risposta l'interrogante non è presente in aula, salvo che la sua assenza sia giustificata.
5. Le risposte del sindaco o dell'assessore all'uopo incaricato non possono, di norma, superare i cinque minuti. Dopo la risposta l'interrogante può replicare per non più di due minuti, al fine di dichiarare esclusivamente la propria soddisfazione o meno.
6. Le risposte orali vengono inserite nel processo verbale della seduta nella quale sono date.

Art. 9
(Interrogazioni urgenti)

1. Ogni consigliere può presentare interrogazioni urgenti anche durante l'adunanza, consegnandone il testo al presidente che valuta la sussistenza dei motivi di urgenza.
2. In tal caso l'interrogazione viene trattata subito dopo quelle presentate nei termini ordinari e comunque prima della chiusura della seduta.
3. Se non è in grado di rispondere immediatamente, il sindaco ne spiega le ragioni e dovrà dare risposta scritta all'interrogante entro cinque giorni da quello di presentazione.

Art. 10
(Trattazione delle interrogazioni)

1. La trattazione delle interrogazioni avviene nella prima seduta di consiglio successiva alla loro presentazione, ad eccezione della seduta di approvazione del bilancio e salvo i casi di urgenza.
2. In ciascuna seduta il tempo destinato all'esame delle interrogazioni deve essere contenuto nei primi trenta minuti se all'ordine del giorno del consiglio sono iscritte proposte di deliberazione.
3. Trascorso il tempo indicato nel comma 2, il presidente rinvia le interrogazioni non svolte alla successiva seduta.

Art. 11
(Mozioni)

1. La mozione consiste in una proposta di ordine del giorno su di un argomento diretta a stimolare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale.
2. Per la presentazione, l'istruttoria e l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio delle mozioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.

Art. 12
(Trattazione delle mozioni)

1. Alla trattazione delle mozioni si applicano le disposizioni del presente regolamento relative alla discussione e votazione delle deliberazioni.
2. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che saranno discussi e votati secondo le norme richiamate nel precedente comma.
3. Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione e il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozione.
4. Le interrogazioni sullo stesso oggetto cui si riferiscono le mozioni sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti sono iscritti a parlare dopo i primi firmatari delle mozioni.
5. Se nessuno dei firmatari, pur avvertiti, si trovi presente quando è posta in discussione la mozione, questa si ha per ritirata, salvo che i presentatori ne abbiano chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

Art. 13
(Diritto di informazione)
(articolo modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 26.10.2012)

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dall'apposito ufficio del comune e dalle istituzioni, aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, facendone richiesta al sindaco o al segretario generale o ai corrispondenti organi delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti con le modalità dagli stessi previste.
2. Alla richiesta di notizie deve essere data risposta entro un termine ragionevole compatibile con la complessità degli adempimenti richiesti, e di norma entro il termine di 30 giorni. *(comma modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 26.10.2012)*
3. I consiglieri possono chiedere in visione al sindaco, cui sono trasmessi in copia, gli atti assunti dagli organi di amministrazione delle istituzioni, aziende, società ed enti dipendenti dal comune.
4. Le richieste di atti saranno presentate per iscritto e consegnate al segretario generale negli orari di apertura al pubblico e devono contenere, singolarmente per ogni documento, l'esatta e circostanziata denominazione tale da poter identificare con precisione e senza equivoci il documento di cui si chiede copia. Non sono perciò ammesse richieste cumulative.

5. Non può essere rilasciata copia di atti e documentazione già precedentemente rilasciata allo stesso richiedente.
6. Con la trasmissione delle delibere ai capigruppo, nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge, si ritiene in via generale assolto l'obbligo di rilascio di copia delle delibere stesse.
7. Ai fini del rilascio di copie é necessaria la sussistenza di una connessione oggettiva tra la richiesta e l'esercizio del mandato.
8. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale ed in esenzione dei diritti di segreteria.
9. Non è ammessa la richiesta di rilascio di atti o documenti riservati per espresse disposizioni di legge e quelli attestanti stati o qualità delle persone fisiche.
10. Il segretario generale o il sindaco può negare il rilascio di copia di atti o di documenti quando:
 - a) non è precisato lo scopo della richiesta;
 - b) lo scopo indicato nella domanda non ha alcuna connessione oggettiva con l'espletamento del mandato. In tal caso, il consigliere richiedente viene avvertito della facoltà di ottenere le copie richieste previo pagamento degli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
 - c) la richiesta di atti o documenti, per il numero, l'epoca di formazione e l'oggetto trattato, riveli l'intenzione di turbare il funzionamento dell'archivio e di altri uffici comunali.
11. Avverso il diniego alla richiesta di rilascio di copie di atti o di documenti, è ammesso ricorso al sindaco, il quale decide entro i cinque giorni successivi.
12. Nel rispetto dei principi e delle procedure del presente articolo, lo statuto e i regolamenti delle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune disciplinano l'esercizio del diritto di informazione dei consiglieri comunali relativamente all'attività e agli atti delle stesse.

Art. 14
(Diritto di esercizio del mandato elettivo)

1. Per l'esercizio del mandato elettivo i consiglieri hanno diritto ai permessi retribuiti e alle aspettative non retribuite nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai consiglieri è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le ore ventiquattro del giorno in cui é stata convocata, non compete ai consiglieri ulteriore indennità di presenza.
3. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata.
4. I consiglieri e gli assessori hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di missione secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale.
5. In conformità alle vigenti disposizioni di legge, il Comune provvede ad assicurare i consiglieri e gli assessori contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Sezione II

Doveri dei consiglieri

Art. 15 *(Partecipazione alle adunanze)*

1. I consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni del consiglio e delle commissioni regolarmente convocate o di giustificare le assenze con motivata comunicazione al presidente.
2. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.

Art. 16 *(Obbligo di astensione)*

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle sedute del consiglio e delle commissioni in cui si discutano o si adottino provvedimenti nei quali abbiano interesse personale che deve essere diretto e concreto essi stessi, il coniuge, i parenti ed affini fino al quarto grado.
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e della votazione .
3. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il segretario generale, che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
4. L'obbligo dell'astensione non ricorre necessariamente nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale.

Art. 17 *(Responsabilità personale)*

1. Ogni consigliere è responsabile, personalmente, dei voti espressi a favore o contro i provvedimenti deliberati dal consiglio.
2. È esente da responsabilità il consigliere assente dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla discussione o che abbia dichiarato motivatamente, prima della votazione, il proprio dissenso e abbia espresso voto contrario all'adozione di un atto deliberativo, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

CAPO III

GRUPPI CONSILIARI

Art. 18 *(Composizione dei gruppi)*

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. I gruppi consiliari sono composti da almeno due consiglieri. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e le

rappresentanze spettanti ad un gruppo consiliare.

3. I consiglieri che non intendono appartenere al gruppo della lista di elezione o intendono far parte di un gruppo diverso devono darne comunicazione scritta al presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del nuovo capogruppo.
4. I consiglieri comunali che subentrano ad altri cessati anticipatamente dalla carica appartengono al gruppo politico di rispettiva elezione, salvo diversa comunicazione scritta al presidente.
5. I consiglieri che si distaccano dal gruppo nel quale sono stati eletti e non aderiscono ad altri gruppi non acquisiscono le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
6. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, possono costituire un gruppo misto. I consiglieri interessati comunicano al presidente la costituzione del gruppo misto ai sensi dell'articolo 19, comma 2.

Art. 19

(Costituzione dei gruppi)

(articolo modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 26.10.2012)

1. La costituzione dei gruppi avviene subito dopo la proclamazione degli eletti e comunque entro il termine massimo fissato per la prima convocazione del consiglio neo eletto.
2. Congiuntamente alla costituzione, i singoli gruppi devono comunicare per iscritto al presidente del consiglio comunale il nome del capogruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere che ha riportato la cifra individuale più alta (voti di lista più voti di preferenza) tra tutti gli appartenenti al gruppo. Con la stessa procedura deve essere comunicata al presidente qualsiasi modificazione successivamente intervenuta.
3. Ai capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere fatta la comunicazione delle deliberazioni di cui all'articolo 125 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, attraverso la casella di posta elettronica certificata. I relativi testi sono messi a disposizione dei capigruppo con le medesime modalità e mediante deposito cartaceo. *(comma modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 26.10.2012)*

CAPO VI

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sezione I

Convocazione

Art. 20

(Convocazione)

1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria e straordinaria.
2. Hanno carattere di seduta ordinaria esclusivamente quelle che, convocate nei termini di legge,

sono destinate alla trattazione dei bilanci annuali e pluriennali e dei conti consuntivi, nei periodi previsti dalla legge vigente per l'approvazione dei suddetti atti; tutte le altre adunanze hanno carattere straordinario.

3. Il consiglio è convocato in via d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

Art. 21

(Avvisi di convocazione)

(articolo modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 26.10.2012)

1. Il consiglio è convocato dal sindaco mediante avviso scritto da recapitarsi attraverso la casella di posta elettronica certificata personale di ciascun consigliere comunale, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione, se trattasi di seduta ordinaria, e almeno tre giorni prima, se trattasi di seduta straordinaria. Le spese per l'apertura della casella di posta elettronica certificata dei consiglieri comunali sono poste a carico del bilancio comunale. *(comma modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 26.10.2012)*

2. Per le adunanze convocate d'urgenza per comprovati e giustificati motivi l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la riunione, ed in tal caso il recapito dell'avviso con il relativo elenco è preannunciato anche tramite telefono e/o fax. *(comma modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 26.10.2012)*

3. Il messo rimette alla segreteria generale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata *(comma modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 26.10.2012)*

4. Se non è possibile eseguire la consegna per indisponibilità degli strumenti elettronici, l'avviso viene recapitato al domicilio dei consiglieri, a mezzo di messo comunale. In caso di irreperibilità o rifiuto del consigliere o di altra persona idonea a ricevere l'avviso, il messo comunale lascia comunicazione che l'avviso stesso è depositato presso la segreteria generale. Tale comunicazione equivale a consegna. *(comma modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 26.10.2012)*

5. I consiglieri che non risiedono nel Comune, entro dieci giorni dall'entrata in carica, contestualmente alla comunicazione del domicilio eletto nel territorio comunale a norma delle disposizioni statutarie, devono designare il nominativo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

6. I consiglieri possono, inoltre, eleggere il proprio domicilio presso l'ufficio della segreteria, nella quale l'avviso viene depositato; fermo restando per quest'ultima l'obbligo di preavvertimento a mezzo telefono, telegramma o telefax.

7. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al quinto comma, l'avviso di convocazione è spedito al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio e con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini di cui ai precedenti commi 1 e 2.

8. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve riportare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza. Nel caso siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione.

9. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o di urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione.

10. In caso di seconda convocazione, susseguente ad una adunanza andata deserta per mancanza del numero legale, l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.

11. Quando però l'avviso di prima convocazione indica anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è consegnato, nei termini di cui al precedente comma 10, ai soli consiglieri non intervenuti nella prima.

12. Eventuali irregolarità nella procedura di convocazione si intendono sanate qualora il consigliere interessato sia presente alla riunione e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 22 *(Ordine del giorno)*

1. L'ordine del giorno è costituito dagli argomenti da trattare in ciascuna adunanza.

2. L'iniziativa delle proposte da iscriverne all'ordine del giorno spetta al sindaco, ai consiglieri comunali, alla giunta comunale, alle commissioni e agli organismi di partecipazione previsti dallo statuto secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuare con certezza l'oggetto.

4. Nell'ambito dell'ordine del giorno sono elencati distintamente gli argomenti da trattarsi in seduta segreta, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 32 del presente regolamento. Tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno sono trattati in seduta pubblica.

5. Qualora, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

6. In tal caso il consiglio comunale, a maggioranza dei presenti, può stabilire che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo o anche ad altro giorno stabilito dal consiglio stesso.

Art. 23 *(Pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno)*

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato

all'albo del Comune e in altri luoghi pubblici di norma nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione mediante apposito manifesto.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza o di quelli aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Sezione II

Ordinamento delle adunanze

Art. 24

(Deposito degli atti)

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati, durante l'orario di ufficio, presso la segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata nel testo completo dei pareri e delle attestazioni prescritti dalla legge, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.

3. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

4. I consiglieri hanno diritto di ottenerne copia dall'ufficio consiglio a richiesta scritta. Nel caso di proposta di approvazione di un regolamento il testo dello stesso sarà recapitato ai consiglieri, di norma, 10 giorni prima della data dell'adunanza consiliare o quanto meno verrà consegnato ai consiglieri unitamente alla convocazione del consiglio comunale.

5. Le relazioni e le proposte di deliberazione relative all'approvazione dei bilanci preventivi annuali, pluriennali e dei conti consuntivi del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni nonché dei piani e dei programmi previsti dallo statuto devono essere consegnate ai capigruppo consiliari di norma dieci giorni prima della riunione nella quale dovrà esserne iniziato l'esame.

Art. 25

(Sede delle adunanze)

1. Le adunanze del consiglio si tengono ordinariamente presso la sede dell'amministrazione comunale, in apposita sala.

2. Il sindaco, eccezionalmente, può stabilire che le adunanze siano tenute in altra sede, quando ciò risulti opportuno in relazione a determinate circostanze ovvero sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa.

Art. 26
(Presidenza delle adunanze)

1. Il Sindaco é, di diritto, il presidente del consiglio e ne fa parte a tutti gli effetti, compreso il calcolo del numero legale.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco in carica, la presidenza spetta al vice sindaco e, ove anche questi sia assente od impedito, all'assessore.

Art. 27
(Poteri del presidente)

1. Il presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero consiglio, ne tutela la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli argomenti, che avviene secondo l'ordine prestabilito; concede la facoltà di parlare; pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.
2. Il presidente mantiene l'ordine dell'assemblea e fa osservare le leggi, lo statuto ed il presente regolamento.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il presidente si ispira a criteri di imparzialità e di efficienza, interviene a difesa delle prerogative del consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.
4. Il presidente apre e chiude i lavori consiliari ed eventualmente li sospende in caso di tumulto o di disordini che impediscano il regolare svolgimento dei lavori stessi.

Art. 28
(Adunanze di prima convocazione)

1. Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero legale dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal segretario generale ed il cui esito e' annotato a verbale.
3. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
4. Se il numero legale non e' raggiunto entro trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso, il presidente ne fa prendere atto a verbale, con l'indicazione dei nomi degli intervenuti, e dichiara deserta l'adunanza.

Art. 29
(Verifica del numero legale)

1. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza la presenza del numero legale e' presunta. Ciascun consigliere può comunque in qualsiasi momento chiederne la verifica.

2. I consiglieri che entrano o si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono obbligati a darne avviso al segretario generale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal presente articolo, comma 1, avverte il presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello.

3. La votazione comporta automaticamente la verifica del numero legale. Qualora nel corso della seduta ed a seguito di richiesta di verifica venisse a mancare il numero legale, la seduta é sospesa per il tempo necessario per raggiungere le presenze sufficienti. Se dopo un quarto d'ora dalla verifica, il numero legale non viene raggiunto, il presidente rinvia i lavori consiliari dichiarando deserta la seduta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare.

4. La seduta successiva sarà di seconda convocazione.

Art. 30 *(Adunanze di seconda convocazione)*

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in un giorno diverso, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con il numero legale dei presenti ed interrotta per sopravvenuta mancanza dello stesso, e' pure di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve avere luogo in un giorno diverso da quello fissato per la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.

4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal sindaco con avvisi scritti da recapitarsi ai consiglieri, con le modalità previste per la prima convocazione, nel termine di cui all'articolo 21, comma 10.

5. Quando l'avviso di prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione, il presidente e' tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta per sopravvenuta mancanza del numero legale. Tali avvisi devono essere consegnati almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

6. In caso di urgenza possono essere aggiunti all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota ai consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'articolo 22, comma 6.

Sezione III **Pubblicità delle adunanze**

Art. 31 *(Adunanze pubbliche)*

1. Le adunanze del consiglio sono pubbliche, salvo i casi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 32 *(Adunanze segrete)*

1. L'adunanza del consiglio si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti e valutazioni di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla capacità, moralità, correttezza e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi.
4. Il consiglio, su proposta motivata di un consigliere, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito su argomenti rientranti nella fattispecie di cui al comma 1.
5. Il presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

Art. 33 *(Adunanze "aperte")*

1. In presenza di argomenti di rilevante interesse per la comunità il sindaco può convocare adunanze "aperte" del consiglio nella sua sede abituale o, con le modalità previste dall'articolo 25, in altri luoghi particolari.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei consiglieri, consente anche interventi delle persone invitate al fine di consentire apporti di opinioni, di conoscenze, di sostegno nonché l'illustrazione degli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le sedute "aperte" non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del consiglio stesso.

Art. 34
(Partecipazione dell'assessore non consigliere)
(articolo modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 26.10.2012)

1. L'eventuale assessore non consigliere di cui al terzo comma dell'art. 47, comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, partecipa alle adunanze del consiglio comunale con diritto di intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione con le modalità di cui all'art. 21. *(comma modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 26.10.2012)*
2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non é computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta. *(articolo modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 26.10.2012)*

Sezione IV
Disciplina delle adunanze

Art. 35
(Comportamento dei consiglieri)

1. I consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle opinioni e libertà altrui.
2. I consiglieri hanno il diritto di esprimere, entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata, alle qualità personali di alcuno. Non e' consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possono offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere viola i principi di cui ai commi 1 e 2, pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il presidente lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel processo verbale.
4. Se un consigliere richiamato persiste ulteriormente nel suo comportamento oppure ricorre ad ingiurie contro il sindaco, gli assessori o altri consiglieri od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il presidente può sospendere la seduta.
5. Quando la sospensione della seduta pregiudichi l'adozione di provvedimenti entro termini perentori di imminente scadenza, il presidente propone l'espulsione del consigliere dall'aula per il resto della seduta. Il consiglio, sentite le giustificazioni del consigliere, decide per alzata di mano.

Art. 36
(Ordine della discussione)

1. I consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal presidente, sentiti i capigruppo.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze nei posti loro assegnati e parlano dal proprio posto rivolti al presidente e al consiglio.

3. Nessuno può parlare senza il permesso del presidente. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un altro consigliere.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al presidente e' permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 37
(Comportamento del pubblico)

1. Nessuna persona estranea al consiglio può, sotto alcun pretesto, accedere alla parte della sala ove siedono il presidente e i consiglieri comunali.
2. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai consiglieri o sulle decisioni adottate dal consiglio.
3. Non e' consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
4. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra degli agenti della polizia municipale.
5. Ove persone del pubblico arrechino turbamento ai lavori del consiglio o al pubblico presente, il presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della polizia municipale di espellere le persone che turbano l'ordine. Qualora non si individui la persona o le persone da cui e' cagionato il disordine o il pubblico non si attenga ai richiami, il presidente può sospendere la seduta, a meno che il consiglio non deliberi, per alzata di mano, che la seduta stessa prosegua senza la presenza del pubblico che sarà fatto uscire per mezzo degli agenti della polizia municipale.
6. In caso di oltraggio al sindaco, agli assessori, ai consiglieri e agli agenti della polizia municipale, i colpevoli saranno denunciati all'autorità giudiziaria.

Art. 38
(Ammissione di responsabili di servizio e di consulenti in aula)

1. Il presidente può invitare nella sala i responsabili di servizio perché effettuino relazioni o diano

informazioni o quant'altro risulti necessario per la discussione o la deliberazione di un determinato argomento.

2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto del comune per fornire illustrazioni e chiarimenti, nonché componenti dei CC.d.A. di società partecipate, aziende speciali dell'ente, enti e/o associazioni operanti sul territorio. *(comma modificato con atto n. 1/CC del 07.01.2012)*

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari, consulenti e componenti di CC.d.A. di società partecipate, aziende speciali dell'ente, enti e/o associazioni operanti sul territorio vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti. *(comma modificato con atto n. 1/CC del 07.01.2012)*

Sezione V

Ordine dei lavori

Art. 39

(Comunicazioni del presidente)

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il sindaco può effettuare eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità, senza che sulle stesse si possa aprire discussione.

Art. 40

(Argomenti ammessi alla trattazione)

1. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

2. E' ammesso che un argomento posto all'ordine del giorno, discusso ma non esaurito in una prima seduta, sia riportato in discussione in una seduta successiva senza inserirlo nuovamente all'ordine del giorno.

3. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale quando essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

4. Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 41

(Ordine di trattazione degli argomenti)

1. Gli argomenti vengono trattati secondo la progressiva iscrizione nell'ordine del giorno.

2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta motivata del sindaco-presidente o di un consigliere. Se nessuno si oppone la proposta si ritiene accolta; diversamente

decide il consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

Art. 42
(Questioni pregiudiziali e sospensive)

1. La questione pregiudiziale può essere proposta da qualsiasi consigliere prima dell'inizio della discussione nel merito di un determinato argomento, chiedendone il ritiro dall'ordine del giorno.
2. La questione sospensiva può essere proposta da qualsiasi consigliere, anche nel corso del dibattito, con la richiesta di rinvio dell'argomento ad altra seduta.
3. Su entrambe le questioni decide il consiglio a maggioranza.

Art. 43
(Discussione)

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal presidente con l'enunciazione dell'oggetto della proposta.
2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal sindaco-presidente o dall'assessore all'uopo delegato o dal consigliere relatore o proponente .
3. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà la parola ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta secondo l'ordine di iscrizione. Il presidente peraltro può opportunamente alternare gli interventi secondo l'appartenenza dei consiglieri a gruppi diversi.
4. Se nessuno domanda la parola dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, la proposta viene messa in votazione.
5. I consiglieri intervengono solo dopo aver ottenuto la parola dal presidente. Ciascun consigliere può intervenire non più di due volte durante la discussione dello stesso argomento, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per mozione d'ordine, per questioni incidentali e nel caso in cui abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive proposte prima dell'inizio della discussione stessa.
6. La durata di un intervento non può di norma superare i dieci minuti. Se nel dibattito intendono intervenire più consiglieri dello stesso gruppo, ferma restando la durata massima di dieci minuti per ciascun intervento, il tempo complessivo degli interventi non può eccedere quello pari a cinque minuti per ciascun componente del gruppo.
7. Ciascun consigliere può preventivamente rinunciare alla possibilità di intervenire due volte per effettuare un unico intervento di durata pari alla somma dei tempi stabiliti al comma precedente per ogni intervento.
8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni relative all'approvazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo, alle mozioni di sfiducia, ai bilanci preventivi, ai conti consuntivi, ai piani territoriali e urbanistici, ai programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e alle loro varianti generali.

9. Il sindaco o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli di medesimo oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

10. Dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta e sono avvenute le repliche di cui al comma precedente, viene dichiarata chiusa la discussione.

11. Il consiglio, su proposta del presidente o di almeno cinque consiglieri, può dichiarare, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto un consigliere per ciascun gruppo in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

Art. 44 *(Fatto personale)*

1. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.

2. In tal caso chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il presidente decide circa la sua fondatezza.

3. Se la decisione del presidente non è accettata, decide il consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

4. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o comunque discuterli.

5. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, più di dieci minuti.

Art. 45 *(Mozione d'ordine)*

1. Ogni consigliere può presentare una mozione d'ordine, consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello statuto, del presente regolamento relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza sulla discussione principale.

2. Sulle mozioni d'ordine possono parlare, dopo il proponente, soltanto un consigliere contrario ed uno favorevole, non oltre cinque minuti ciascuno.

3. La votazione sulla mozione d'ordine si fa per alzata di mano.

Art. 46 *(Ordini del giorno)*

1. Prima e durante la discussione ciascun consigliere può presentare per iscritto al presidente non

più di un ordine del giorno sul contenuto complessivo dell'argomento in discussione o di non passaggio alla votazione.

2. Gli ordini del giorno sono illustrati dai presentatori dopo la chiusura della discussione generale per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. Gli ordini del giorno ritirati dai presentatori possono essere fatti propri da altri consiglieri.
4. Gli ordini del giorno di non passaggio alla votazione sono votati al termine della discussione generale; gli ordini del giorno sul contenuto complessivo dell'argomento sono votati prima della votazione sull'argomento in discussione.
5. Gli ordini del giorno sono illustrati secondo l'ordine di presentazione. Ove siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento il presidente ne fissa l'ordine di votazione dando la precedenza a quelli di contenuto più ampio. Sono ammesse dichiarazioni di voto di un consigliere per gruppo per un tempo non superiore ai cinque minuti.
6. L'approvazione di un ordine del giorno comporta la decadenza degli altri ordini del giorno il cui contenuto sia dal primo superato o in contrasto con esso.

Art. 47
(Emendamenti)

1. Fino al momento della chiusura della discussione possono essere presentati per iscritto al presidente uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno.
2. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il presidente reputi più opportuno.
3. Fino al momento della votazione possono essere presentati emendamenti agli emendamenti.
4. Gli emendamenti ritirati dai presentatori possono essere fatti propri da altri consiglieri.
5. Gli interventi sugli emendamenti non possono avere durata superiore ai tre minuti. Sono ammesse dichiarazioni di voto di un consigliere per gruppo, per un tempo non superiore ai tre minuti.
6. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
7. L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.
8. Gli emendamenti possono essere posti in votazione se gli stessi sono corredati dei prescritti pareri tecnici, contabili e di legittimità e, qualora implicino un aumento di spesa o una diminuzione di entrata, dell'attestazione della copertura finanziaria.
9. Qualora non sia possibile acquisire seduta stante tutti i pareri e la attestazione di cui al comma precedente, la votazione della proposta di emendamento viene rinviata ad altra seduta.

Art. 48
(Ammissibilità degli ordini del giorno e degli emendamenti)

1. Il presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno e di emendamenti che siano stati formulati con frasi sconvenienti o siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione.

Art. 49
(Dichiarazione di voto)

1. Chiusa la discussione non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta.
2. Prima che si proceda alla votazione, un consigliere per ogni gruppo può dichiarare il voto del gruppo stesso.
3. Possono intervenire per dichiarazioni di voto i consiglieri che intendono dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza, precisando la loro posizione nel prendere la parola.
4. Ogni dichiarazione di voto non può superare i tre minuti. Tale termine è raddoppiato per le dichiarazioni di voto relative agli argomenti di cui all'articolo 43, comma 8.

Art. 50
(Sistemi di votazione)

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Le votazioni in forma segreta hanno carattere eccezionale e sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
2. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge non disponga diversamente.
3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, per la legittimità della votazione.
4. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni di legge, dello statuto o del regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 51
(Votazione palese)

1. La votazione palese può farsi per appello nominale o per alzata di mano.
2. Il presidente indica, prima dell'inizio della votazione, le modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
3. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono

favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la propria posizione.

4. Alla votazione si procede per appello nominale quando è prescritta dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti o in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del presidente, o di almeno un quinto dei consiglieri. Nella votazione per appello nominale il presidente fa eseguire dal segretario generale l'appello dei consiglieri, i quali devono rispondere "sì" oppure "no" oppure devono dichiarare di astenersi

5. Nella votazione per alzata di mano i consiglieri che approvano alzano la mano; quelli che non approvano non alzano la mano. I consiglieri che si astengono ne fanno espressa dichiarazione.

6. E' ammessa l'approvazione tacita che si ha quando, messa dal presidente in votazione la proposta con la clausola che si intende approvata se nessuno fa obiezioni, non vengono sollevate obiezioni da alcuno.

7. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario generale, il presidente ne proclama il risultato. Il presidente ha facoltà di controllare l'esito della votazione stessa mediante controprova, invertendo il modo di indicazione del voto.

Art. 52 *(Votazioni segrete)*

1. La votazione segreta ha luogo mediante schede predisposte dalla segreteria generale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento.

2. Nelle votazioni a mezzo di schede, ciascun consigliere scrive nella scheda il nome di coloro in favore dei quali intende votare, nel numero indicato nella proposta di deliberazione sottoposta al consiglio. I nominativi scritti sulla scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

3. Nel caso in cui venga proposto al consiglio di pronunciarsi su uno o più nominativi già definiti, il voto può essere espresso scrivendo sulla scheda "sì" oppure "no", se si tratta di approvare o di respingere la proposta.

4. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

5. Le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza di tre scrutatori, nominati dal presidente prima dell' inizio delle operazioni, e del segretario generale, procede allo spoglio delle schede.

6. Le schede relative alla votazione segreta sono distrutte a cura del segretario generale. Nel caso di contestazione, le stesse, dopo la redazione del verbale, sono conservate in plico sigillato a cura del segretario e disponibili per i conseguenti provvedimenti.

Art. 53 *(Ripetizione della votazione)*

1. Quando si verificano irregolarità, il presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 54
(Votazione per singole parti)

1. Il presidente può disporre, di sua iniziativa o a richiesta dei consiglieri, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.
2. La votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto posto in votazione.
3. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, emendamento o proposta di deliberazione il consiglio deve esprimersi con votazione finale.

Art. 55
(Astensione dei consiglieri dalla votazione)

1. I consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i consiglieri che, invitati a votare, non partecipano alla votazione né dichiarano di astenersi.
2. I consiglieri astenuti di cui al comma precedente concorrono alla formazione del numero legale per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.
3. I consiglieri che, ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, debbono obbligatoriamente astenersi dal prendere parte alle deliberazioni, si allontanano dall'aula, avvertendone il segretario generale per la registrazione a verbale.
4. I consiglieri allontanatisi non vengono computati tra i presenti al fine della verifica del numero legale.

Art. 56
(Esito delle votazioni)

1. Salvo diverse maggioranze espressamente previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti la proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
2. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza assoluta si intende il numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti stessi.
3. Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
4. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del presidente e del relatore sull'argomento, si procede alla rinnovazione della votazione seduta stante. Ove si ripeta un'ulteriore parità di voti la proposta si intende respinta.

Art. 57
(Verbale delle adunanze)

1. Di ogni seduta del consiglio il segretario generale, coadiuvato dal personale della segreteria generale, cura la redazione del processo verbale in base alle registrazioni della seduta su nastri magnetici, da conservare fino all'approvazione del verbale stesso.
2. Previa richiesta scritta, ogni consigliere può ottenere la registrazione, completa o parziale, della seduta consiliare.

Art. 58
(Contenuto del verbale)

1. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
2. Le deliberazioni, cui è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente, sono raccolte in apposito registro, conservato presso l'archivio comunale.
3. La trascrizione delle registrazioni su nastri magnetici ai fini della redazione dei soli resoconti delle discussioni può essere affidata a persone o ditte specializzate esterne all'amministrazione comunale.
4. Il resoconto dei dibattiti consiliari verrà riportato e raccolto in volumi, i cosiddetti "atti del consiglio comunale", depositati nell'archivio del comune.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Art. 59
(Approvazione dei verbali)

1. I verbali vengono sottoposti all'approvazione del consiglio comunale, di norma, nella prima seduta successiva all'approvazione da parte del comitato regionale di controllo. Il verbale viene posto a disposizione dei consiglieri negli stessi termini previsti per gli altri argomenti proposti all'esame ed approvazione del consiglio.
2. All'inizio della riunione il presidente chiede al consiglio se vi siano osservazioni sul verbale. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
3. Le proposte di rettifica devono essere presentate per iscritto con l'esatta precisazione di quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare proposte di rettifica non è ammesso ritornare in alcun modo sul merito dell'argomento. Il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire la proposta si intende approvata. Se vengono

manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di tre minuti. Dopo tali interventi, il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dal segretario generale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

Art. 60
(Entrata in vigore dei regolamenti)

1. Dopo il controllo del comitato regionale, la deliberazione di adozione del regolamento viene affissa per ulteriori quindici giorni all'albo pretorio del comune.
2. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del periodo di seconda pubblicazione.
3. Quando la legge prescrive l'obbligo della preventiva omologazione, l'entrata in vigore del regolamento é subordinata al relativo provvedimento omologativo.
4. Le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano anche alle modifiche regolamentari.

- *Approvato con atto n. 30/CC del 29.5.1995 (Co.Re.Co. seduta del 20.6.1995 atto n. 32158)*
- *Ripubblicato per 15 gg. dal 27.6.1995.*
- *Modificato con atto n. 24/CC del 19.7.1999 (O.RE.CO. seduta del 2.8.1999 atto n. 113)*
- *Modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 26.10.2012*